

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

ARTICOLO 1 (Natura e finalità)

1. L'Università degli Studi di Cassino – di seguito denominata Ateneo - consapevole dell'importante funzione sociale e formativa di cui è investita, orienta il suo operato ai valori che storicamente sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle altre molteplici attività universitarie, al fine di favorire l'eccellenza e il buon nome dell'Ateneo, la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale, all'educazione ai valori e alla formazione della persona in tutti i suoi aspetti.
2. In attuazione dall'art. 2, comma 4, della L.240 del 30 dicembre 2010 e allo scopo di orientare le condotte degli appartenenti della comunità accademica e di assicurare che ciascuno si impegni a dare testimonianza attiva dei riferiti valori, l'Ateneo adotta il presente *Codice Etico*.
3. L'osservanza dei doveri legalmente posti da fonti giuridiche, legislative o regolamentari, resta estranea al presente *Codice*, i cui precetti attengono alla sfera della adeguatezza etica dei singoli comportamenti, cui è correlata l'assunzione di responsabilità morale prima che giuridica.

ARTICOLO 2 (Principi e regole di condotta)

1. I professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e gli altri partecipanti alla comunità di Ateneo, conformano le proprie condotte ai principi e alle regole del *Codice*, contribuendo, con comportamenti eticamente corretti e apprezzabili, alla formazione e all'ampliamento di un patrimonio etico comune e condiviso.
2. I componenti della comunità accademica, nell'adempimento dei rispettivi doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte, sia individualmente sia nell'ambito di organi collegiali, sono tenuti ad informare i propri comportamenti ai valori fondanti dell'istituzione universitaria – tra i quali la dignità umana, l'uguaglianza, la democraticità, la libertà di ricerca e di insegnamento, l'onestà intellettuale, l'integrità morale, la lealtà interpersonale, la personale dedizione e la leale collaborazione ai fini dell'attuazione della missione dell'Università - osservando i principi e le regole di condotta di seguito indicati:
 - a) rispettare la dignità umana, promuovere l'avanzamento della libertà e dei diritti fondamentali e la crescita morale e culturale delle generazioni future;
 - b) rifiutare ed osteggiare ogni discriminazione e valorizzare le diversità individuali e culturali;
 - c) valorizzare il merito di docenti, ricercatori e studenti;
 - d) concorrere allo sviluppo della cultura e della ricerca, promuovere la conoscenza, l'eccellenza e l'incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche, garantendo la paternità delle opere dell'ingegno;
 - e) adempiere con responsabilità ai propri doveri nei confronti della comunità, agendo con onestà, integrità morale e professionalità;

f) contribuire all'affermazione del carattere democratico dell'istituzione, sollecitando l'apporto di tutte le componenti della comunità alle attività accademiche e garantendo la partecipazione effettiva di ciascun membro alle decisioni adottate in seno alle strutture didattiche e di ricerca di afferenza, anche mediante comportamenti improntati ad equità, imparzialità, trasparenza e spirito di leale collaborazione;

g) contribuire a rendere effettiva la parità di opportunità tra uomini e donne.

3. Le regole contenute nei successivi articoli del *Codice* costituiscono esplicitazione dei valori e dei principi enunciati. Esse, senza pretesa di esaustività, dettano prescrizioni in ordine ai comportamenti dovuti in relazione a specifici ambiti e profili dell'attività accademica, rispetto ai quali è più fortemente avvertita l'esigenza di individuazione di standard di condotta eticamente corretti.

ARTICOLO 3 (*Discriminazioni e abusi*)

1. Tutti i componenti della comunità di Ateneo hanno diritto ad essere trattati con eguale rispetto e considerazione e a non essere discriminati in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, la lingua, le condizioni personali e di salute, le scelte familiari, l'età. L'Ateneo rifiuta ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio adottati in ragione delle diversità individuali, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ed impone agli appartenenti alla comunità accademica di astenersi da ogni discriminazione, diretta o indiretta.

2. L'Ateneo non tollera abusi o fastidi, intesi come condotte discriminatorie lesive del personale senso di dignità umana, ed assicura alle vittime una sollecita protezione. I membri della comunità accademica non possono utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o del proprio ufficio al fine di forzare altri membri dell'Ateneo ad eseguire prestazioni o servizi non dovuti. L'abuso può ricorrere anche mediante comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.

3. I membri della comunità accademica, in particolare, devono astenersi da comportamenti o linguaggi atti ad offendere o condizionare, anche indirettamente, l'altrui libertà sessuale, nella consapevolezza che l'eventuale differenza gerarchica accentua in tal caso la gravità dell'offesa della dignità personale.

4. Le condotte discriminatorie e abusive sono disciplinate da altre fonti di Ateneo - regolamenti e codici di condotta - le cui disposizioni concorrono, con quelle del presente articolo, nell'individuare e sanzionare i riferiti fenomeni.

ARTICOLO 4 (*Conflitto di interessi*)

1. Gli appartenenti alla comunità accademica devono evitare che il proprio interesse privato confligga con quello dell'Ateneo. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un membro dell'Ateneo può riguardare: l'interesse strettamente riferibile al componente della comunità accademica; l'interesse di un familiare; l'interesse di persone o enti con cui il membro dell'Ateneo intrattenga relazioni di carattere professionale o personale; l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell'Ateneo abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione

finanziaria; l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Ateneo.

2. Ciascun componente della comunità accademica si adopera per prevenire situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo. Ove, in una determinata circostanza o in relazione ad una specifica deliberazione, versi in conflitto di interessi con l'Ateneo, deve darne immediata comunicazione all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi dal partecipare alla formazione, anche in sede istruttoria, e all'adozione di deliberazioni che coinvolgano propri interessi privati, come definiti al comma 1 del presente articolo, ovvero interessi di persone od organizzazioni con cui abbia causa pendente o grave inimicizia e, altresì, in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. L'organo o la persona chiamati ad assumere la decisione, sono tenuti a tenere in specifica considerazione, nell'adozione della stessa, l'incidenza dell'interesse privato del membro della comunità accademica. In particolare, devono evitare che alla decisione consegua la creazione di una situazione di conflitto di interesse stabile o permanente; la regola assume particolare rilievo in relazione alle decisioni e/o alle deliberazioni relative alla partecipazione alle strutture didattiche e di ricerca, per il personale docente, e all'assegnazione agli uffici amministrativi, per il personale T.A.

ARTICOLO 5

(Attività di ricerca e proprietà intellettuale)

1. L'Ateneo si impegna a valorizzare l'attività scientifica dei propri docenti e ricercatori, anche mediante l'incentivazione della prosecuzione delle attività di ricerca, che abbiano conseguito esiti apprezzati nella comunità scientifica, e l'adozione di strumenti idonei a favorire la promozione e/o utilizzazione dei prodotti della ricerca.

2. L'Ateneo ritiene che i componenti della comunità accademica, oltre che all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio, debbano essere tenuti al rispetto di specifiche regole comportamentali, affinché la pubblicazione degli esiti della ricerca - che rappresenta il momento del confronto con la collettività scientifica intesa nel suo senso più ampio - sia il risultato di iniziative ed attività scientifiche responsabili, adeguatamente documentate e corrette. L'Ateneo prescrive l'osservanza delle regole di condotta, contenute nei successivi commi, con l'obiettivo di consolidare l'autorevolezza dell'istituzione e asseverare la validità scientifica degli autori.

3. Nella redazione delle pubblicazioni frutto di attività di ricerca, i docenti e i ricercatori dell'Ateneo sono tenuti ad evitare ogni forma di utilizzazione non corretta degli altrui risultati. In particolare, ciascun ricercatore deve: astenersi dall'utilizzare concetti, frasi o dati riportati in altre pubblicazioni, relazioni e rapporti non espressamente citati; assicurare che le proprie pubblicazioni si caratterizzino per rigore e serietà del metodo ed originalità dei risultati.

4. Nello svolgimento di attività di ricerca di gruppo, anche finalizzate alla pubblicazione di opere collettanee o a più autori, devono essere assicurati: il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali; le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà; la valorizzazione dei meriti individuali.

5. Gli studenti, devono assicurare che la tesi di laurea sia frutto di elaborazione personale. Nella redazione dell'elaborato finale sono tenuti ad evitare ogni forma di utilizzazione non corretta degli altrui risultati; in particolare devono astenersi dall'utilizzare concetti, frasi o dati riportati in pubblicazioni, relazioni e rapporti non espressamente citati.

ARTICOLO 6 (Attività didattiche)

1. I principi del *Codice Etico*, applicati all'attività didattica, si traducono nella libertà di insegnamento e nell'equità della valutazione, nel rispetto degli obiettivi determinati in seno ai competenti Organi Collegiali.
2. Ciascun docente deve concorrere alla determinazione degli obiettivi formativi dei corsi di studio con onestà intellettuale, proponendo l'attivazione di insegnamenti del settore disciplinare di afferenza nell'esclusivo interesse della formazione degli studenti.
3. Ogni docente si impegna a stimolare l'interesse degli studenti, in modo da incentivarne la frequenza e favorirne la partecipazione attiva, anche ai fini di un apprendimento critico della disciplina. I docenti, in particolare, si impegnano ad incentivare la partecipazione degli studenti diversamente abili alle attività accademiche, offrendo loro supporto didattico, in raccordo con i programmi di attività dei centri di Ateneo preposti all'orientamento e tutorato e all'integrazione degli studenti diversamente abili.
4. Ogni docente si impegna a rendere sinergiche le attività didattiche e di ricerca, favorendo, in particolare, la partecipazione degli studenti alle attività di ricerca durante la preparazione della tesi di laurea e durante il dottorato di ricerca.
5. Negli esami di profitto – che devono essere svolti pubblicamente – l'esaminatore deve avere cura che lo studente sia posto nelle migliori condizioni psicologiche e che ne sia rispettata la personalità.
6. Ciascuno dei componenti delle strutture didattiche si impegna a promuovere e a partecipare ad iniziative rivolte a favorire l'inserimento professionale dei propri studenti, durante il percorso di studi, attraverso tirocini, visite e seminari, successivamente, mediante specifiche attività di "placement", finalizzate all'incontro ed al raccordo tra esperienza formativa ed attività professionale.
7. Gli Studenti sono partecipi e responsabili, unitamente ai docenti, del successo del proprio percorso formativo. Al fine di favorire una positiva esperienza accademica – e, dunque, per conseguire una formazione adeguata, superare con esito positivo le valutazioni di profitto e ultimare il proprio percorso di studi - devono: applicarsi nello studio con costanza, rigore, spirito critico e curiosità scientifica; partecipare alle attività didattiche curriculari, alla valutazione della didattica ed alla vita culturale dell'Ateneo; informarsi sui regolamenti, sulla programmazione didattica e su tutto quanto attiene la vita accademica; presentarsi alle verifiche di profitto solo se in ritengono idonea la propria preparazione; rispettare l'impegno profuso dal corpo docente e dagli organi accademici, partecipando con attenzione alle attività didattiche, culturali e istituzionali.

ARTICOLO 7 (Uso improprio delle risorse, del nome e della reputazione dell'Ateneo)

1. L'uso delle risorse, del nome e del simbolo dell'Ateneo è consentito esclusivamente per le attività istituzionali; non ne è consentita l'utilizzazione in relazione all'esercizio di attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne effettuate dai dipendenti a titolo personale, anche se autorizzate e/o non remunerate. Sono considerate risorse dell'Ateneo le risorse finanziarie, materiali - quali, ad esempio, le strutture, il patrimonio librario, le banche dati, i sistemi e i servizi

di comunicazione e di rete, i servizi tecnici, le attrezzature e la strumentazione di prova e misura - ed umane, quali i dipendenti, durante l'esercizio delle proprie funzioni, nonché gli studenti.

2. Le risorse finanziarie, materiali ed umane dell'Ateneo devono sempre essere utilizzate in maniera responsabile e diligente per le sole finalità istituzionali. In tal senso non è consentito utilizzare o concedere, a titolo personale, a persone ed enti le risorse dell'Ateneo per attività esterne. In ogni caso l'uso sistematico del nome, del logo e delle risorse dell'Ateneo, anche se ai fini istituzionali, deve di norma essere autorizzato dalle strutture competenti attraverso apposite convenzioni e non deve interferire con le ordinarie attività istituzionali.

3. Tutti i membri della comunità accademica sono tenuti a concorrere a mantenere e a rispettare il buon nome dell'istituzione accademica. Sono pertanto deprecabili e sanzionabili parole, comportamenti ed azioni lesivi della reputazione dell'Ateneo.

4. I membri della comunità accademica, pertanto, si impegnano a:

- preservare e valorizzare la reputazione dell'Ateneo, mediante le attività istituzionali e secondo i diversi ruoli e responsabilità che competono a ciascun membro della comunità, contribuendo a diffondere il buon nome dell'istituzione nella comunità accademica nazionale ed internazionale.
- non esprimere punti di vista strettamente personali in nome dell' Ateneo ;
- non partecipare ad attività non istituzionali impiegando il nome dell' Ateneo;
- utilizzare il logo e il nome dell' Ateneo strettamente per i fini istituzionali

ARTICOLO 8 (Doni e benefici)

Tutti i membri della comunità accademica sono tenuti a rifiutare qualsivoglia offerta di doni o benefici che non possano ritenersi simbolici o che influenzino direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività accademiche. E' altresì considerato un comportamento deprecabile il sollecitare l'offerta di doni o benefici, anche di valore economico meramente nominale.

ARTICOLO 9 (Comunicazione interna e esterna)

1. I componenti della *Commissione Etica* di cui al successivo art. 10, nonché tutti i membri della comunità accademica, sono tenuti a rispettare la riservatezza su accadimenti e fatti relativi a persone oggetto di giudizio, finché lo stesso non sia stato formalmente deciso dal Senato Accademico e comunicato dal Rettore.

2. Tutti i membri della comunità accademica - nell'adempimento dei rispettivi doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte, sia individualmente sia nell'ambito di organi collegiali - si impegnano, inoltre, a:

- non rivelare dati sensibili o informazioni riservate apprese in occasione della partecipazione ad organi accademici o nell'esercizio delle funzioni istituzionali;
- fornire adeguata ed obiettiva motivazione delle decisioni rilevanti ai diretti interessati, in primo luogo quelle concernenti la carriera accademica dei membri dell'Ateneo;
- fornire adeguata ed obiettiva motivazione delle proprie scelte in merito alle attività formative e di ricerca;

3. Le informazioni relative all'apertura della procedura di accertamento delle violazioni delle disposizioni del *Codice* e alla chiusura della stessa con l'irrogazione di sanzioni, sono comunicate

dal Rettore tempestivamente all'interessato e, quando esplicitamente previsto, trasmesse agli uffici competenti per la comunicazione e/o divulgazione.

4. E' compito della *Commissione Etica*, ed in generale dell'Ateneo, divulgare il presente *Codice Etico*, promuovendone la più ampia diffusione, anche mediante specifiche modalità di diffusione, quali, ad esempio, l'affissione e la pubblicazione.

ARTICOLO 10 (*Commissione Etica*)

1. Al fine di favorire l'osservanza del *Codice Etico* da parte degli appartenenti alla comunità accademica, è istituita, senza oneri a carico dell'Ateneo, la *Commissione Etica*. La *Commissione Etica* è composta da tre docenti di ruolo dell'Ateneo, con adeguata esperienza e maturità, designati dal Rettore. La *Commissione Etica*, della quale non possono fare parte i componenti del Senato Accademico, è costituita con decreto del Rettore e dura in carica tre anni.

2. La *Commissione Etica* vigila sull'osservanza del *Codice Etico* e coadiuva il Rettore nella fase istruttoria delle procedure di accertamento di eventuali violazioni, agendo nel rispetto del principio del contraddittorio. La *Commissione Etica* può formulare proposte di revisione del presente *Codice*. Nell'ipotesi in cui accerti la violazione di regole disciplinari, e non meramente etiche, rimette la questione agli organi disciplinari competenti.

ARTICOLO 11 (*Procedura sanzionatoria*)

1. L'inosservanza del *Codice Etico*, conseguente alla condotta, anche omissiva, dei componenti della comunità accademica, comporta l'applicazione di sanzioni - irrogate dal Senato Accademico su proposta del Rettore, formulata in base agli esiti dell'istruttoria della *Commissione Etica* - secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, lett. m, l. 240/2010. Sono sanzioni comuni all'inosservanza delle norme del *Codice Etico*: il richiamo verbale da parte del Rettore; il richiamo scritto, con o senza pubblicazione nel sito web di Ateneo. Tra tali sanzioni, deve essere comminata quella più adeguata e proporzionata alla violazione e alla gravità dei fatti e al comportamento dell'autore successivo alla contestazione dell'addebito.

2. La *Commissione Etica* dà avvio, su indicazione del Rettore, all'istruttoria finalizzata all'accertamento della violazione delle norme del *Codice Etico*, procedendo, con tempestività e riservatezza, nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Rettore può non avvalersi dell'operato della *Commissione Etica*, ove non siano necessarie attività istruttorie complesse.

3. La fase istruttoria affidata alla *Commissione Etica* si conclude con la proposta di archiviazione, ovvero con la proposta sanzionatoria che, corredata da adeguata motivazione, deve essere presentata al Rettore. Il Rettore, ove non ritenga di procedere ad archiviazione, presenta una proposta sanzionatoria, formulata sulla base dell'istruttoria della *Commissione Etica*, al Senato Accademico, che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla contestazione.

4. Il Senato Accademico può accogliere la proposta del Rettore, comminando la relativa sanzione all'interessato. Nel caso in cui ritenga la sanzione proposta del Rettore non adeguata e proporzionata alla violazione e alla gravità dei fatti, può deliberare l'irrogazione di una sanzione diversa, tra quelle previste nel *Codice*, ovvero disporre che nessuna sanzione debba essere comminata all'interessato. Ove il Senato Accademico ritenga che la condotta del presunto responsabile integri gli estremi di un illecito disciplinare, si asterrà dall'irrogazione di qualunque

sanzione e provvederà a rimettere la questione agli organi demandati all'esercizio dell'azione disciplinare.

5. Le deliberazioni della *Commissione Etica e/o* del Senato accademico, e le relative motivazioni, possono essere rese conoscibili, su richiesta dell'interessato, mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.